

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-41 del 07/01/2020
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA VP ITALY SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA
Proposta	n. PDET-AMB-2020-14 del 03/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno sette GENNAIO 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.18329/2019

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "VP ITALY Srl" - Cadelbosco di Sopra.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata dalla Ditta "**VP ITALY Srl**" avente sede legale in comune di **Reggio Emilia – L.go Marco Gerra n.3** - Provincia di Reggio Emilia, relativa allo stabilimento concernente l'attività di **fabbricazione di accessori e pezzi per motocicli e ciclomotori** ubicato in comune di **Cadelbosco di Sopra - Via T. Tasso n.1** - Provincia di Reggio Emilia, acquisita da ARPAE al PG/92330 del 12/06/2019;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 della LR n.15/2001;

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia con atto PG/106306 del 5/07/2019;
- il parere di conformità urbanistica del Comune di Cadelbosco di Sopra in data 21/06/2019 al PG/98432;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per l'impianto della Ditta **"VP ITALY Srl"** ubicato nel comune di **Cadelbosco di Sopra - Via T. Tasso n.1** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Reggio Emilia con prot.n.15786/449/2014 del 20/03/2014;

3) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituente parte integrante del presente atto:

- Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.

- Allegato 2 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"VP ITALY Srl"** è autorizzata a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **fabbricazione di accessori e pezzi per motocicli e ciclomotori** nell'impianto ubicato in Comune di **Cadelbosco di Sopra - Via T. Tasso n.1** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.1 – CAMINO FORNO FUSORIO N.1
 EMISSIONE N.2 – CAMINO FORNO FUSORIO N.2
 EMISSIONE N.3 – CAMINO FORNO FUSORIO N.3
 EMISSIONE N.4 – ASPIRAZIONE FORNI ELETTRICI DI ATTESA
 EMISSIONE N.5 – MARCATURA LASER
 EMISSIONE N.6 – ASPIRAZIONE FORNI ELETTRICI DI ATTESA
 EMISSIONE N.7 – VERNICIATURA STAMPI DI FUSIONE
 EMISSIONE N.28 – LAVATRICI PISTONI FASI INTERMEDIE
 EMISSIONE N.29 – LAVATRICE AD ULTRASUONI PISTONI FASE FINALE
 EMISSIONE N.30 – CABINA APPLICAZIONE BISOLFURO SU PISTONI
 EMISSIONE N.36 – N.2 BRUCIATORI PER RISCALDAMENTO A GAS METANO DA 1163 KW cad.
 EMISSIONE N.48 – SABBIATURA MANUALE
 EMISSIONE N.50 – SFIATO FORNI A MUFFOLA PER FISSAGGIO BISOLFURI SU PISTONI

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni **(3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata)** tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **4 Marzo 2020** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **11 Marzo 2020**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE

Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	CAMINO FORNO FUSORIO N.1	3000	9	24	Materiale Particellare Fluoro e suoi composti (HF) Cloro e suoi composti (HCl) COV (C-Tot) Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio Metalli	< 10 < 5 < 20 < 50 < 200 <1700 < 100 < 5	
E2	CAMINO FORNO FUSORIO N.2	3000	9	24	Materiale Particellare Fluoro e suoi composti (HF) Cloro e suoi composti (HCl) COV (C-Tot) Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio Metalli	< 10 < 5 < 20 < 50 < 200 <1700 < 100 < 5	
E3	CAMINO FORNO FUSORIO N.3	3000	9	24	Materiale Particellare Fluoro e suoi composti (HF) Cloro e suoi composti (HCl) COV (C-Tot) Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio Metalli	< 10 < 5 < 20 < 50 < 200 <1700 < 100 < 5	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E4	ASPIRAZIONE FORNI ELETTRICI DI ATTESA	11000	9	14,5	Materiale Particellare Fluoro e suoi composti (HF) Cloro e suoi composti (HCl) COV (C-Tot) Metalli	< 10 < 5 < 20 < 50 < 5	
E5	MARCATURA LASER	800	9	14,5	Materiale Particellare	< 10	
E6	ASPIRAZIONE FORNI ELETTRICI DI ATTESA	11000	9	14,5	Materiale Particellare Fluoro e suoi composti (HF) Cloro e suoi composti (HCl) COV (C-Tot) Metalli	< 10 < 5 < 20 < 50 < 5	
E7	VERNICIATURA STAMPI DI FUSIONE	1500	6	14,5	Materiale Particellare	< 3	
	ESSICCAZIONE				COV (C-Tot)	< 50	
E9÷E12	TORRINO RICAMBIO ARIA AMBIENTE REPARTO FONDERIA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E13÷E20	TORRINO RICAMBIO ARIA AMBIENTE REPARTO OFFICINA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E23÷E26	VENTOLE RICAMBIO ARIA REPARTO OFFICINA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E28	LAVATRICE PISTONI FASI INTERMEDIE	1000	8	14,5	Sostanze Alcaline Fosfati Ammoniaca	< 5 < 5 < 5	
E29	LAVATRICE PISTONI FASE FINALE	450	14,5	14,5	Sostanze Alcaline Fosfati Ammoniaca	< 5 < 5 < 5	
E30	CABINA APPLICAZIONE BISOLFURO SU PISTONI	8000	6,5	14,5	Materiale Particellare	< 3	
E31÷E34	VENTOLE RICAMBIO ARIA REPARTO OFFICINA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E36	N.2 BRUCIATORI PER RISCALDAMENTO A GAS METANO DA 1163 KW cad.	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.					
E39-E40	SFIATO FORNO PER TRATTAMENTO TERMICO	200 Cad.	8	Salt.	----	-----	
E41-E42	TORRINI RICAMBIO ARIA ZONA FORNO PER TRATTAMENTO TERMICO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E45÷E47	VENTOLE A PARETE RICAMBIO ARIA REPARTO FONDERIA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E48	SABBIATURA MANUALE FONDERIA	2400	8	14,5	Materiale Particellare	< 10	
E50	SFIATO FORNO A MUFFOLA PER FISSAGGIO BISOLFURO SU PISTONI	300	8	3 min/ciclo per 8 cicli/g	COV (C-Tot) Ossidi di zolfo	< 50 < 35	
E51	IMPIANTO PER LAVAGGIO RETINI E ATTREZZATURE	1000	8	Salt. 20 min/g	----	-----	(*)
(*) Per tale emissione, visto il suo funzionamento saltuario, l'Azienda è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.							

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, del fluoro e suoi composti, del cloro e suoi composti, delle sostanze alcaline, dei fosfati, dell'ammoniaca, degli ossidi di zolfo, degli ossidi di azoto, del monossido di carbonio, dei metalli e dei COV (Come C-Tot) devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) L'attività di verniciatura stampi fusione (E7) deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento degli inquinanti in forma particellare.

3) Le portate d'aria espulse, una volta fissate le dimensioni delle cabine in relazione ai pezzi da verniciare e al tipo e modalità di applicazione dei prodotti vernicianti, devono essere in rapporto diretto con una velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente pari a 0,4-0,6 m/s

4) Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti.

5) Il **consumo giornaliero** consentito di prodotti vernicianti e diluenti è fissato in quantità minore o uguale a **1,6 Kg.**

6) I **consumi settimanali o mensili** di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

7) Non sono fissati i limiti di emissione per E7, durante la fase di verniciatura, relativamente al parametro sostanze organiche volatili ed i controlli saranno effettuati solo sulla base dell'esame del registro indicato al precedente punto 6).

8) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale per l'emissione n.1 – 2 – 3 – 4 - 6 – 28 – 29 – 30 ed una frequenza almeno annuale per le emissioni n.5 - 7 – 48 - 50.

9) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

10) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

11) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/92330 del 12/06/2019;

12) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

13) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

14) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

15) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;
2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuarne il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impatto acustico allegata, redatta e firmata da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, risulta che l'attività svolta non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.